



# COMUNE DI LOTZORAI

## PROVINCIA DI NUORO

**ORIGINALE**

### VERBALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 02 Del 27-03-2018

**Oggetto: IUC (imposta unica comunale) -DETERMINAZIONE aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2018 CONFERMA . Approvazione Delibera Giunta Comunale N. 004 del 26.01.2018 di "Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU 2018.- E TRIENNIO 2018/2020".**

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 13:03 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione Straordinaria.

Risultano all'appello nominale :

<b>RUBIU ANTONELLO</b>	<b>P</b>	<b>Tosciri Maria Grazia</b>	<b>P</b>
<b>CINUS ESQUILINO</b>	<b>P</b>	<b>MONNI SIMONE</b>	<b>A</b>
<b>Corona Simone</b>	<b>P</b>	<b>Mannini Cesare Alessandro</b>	<b>P</b>
<b>Nieddu Michele</b>	<b>P</b>	<b>Garau Giovanni Antonio</b>	<b>P</b>
<b>CARTA FABRIZIO</b>	<b>P</b>	<b>Ferrelì Vincenzo</b>	<b>A</b>
<b>Puddu Francesco</b>	<b>P</b>	<b>Muggianu Alessia</b>	<b>P</b>
<b>SERRA GIOVANNI UGO</b>	<b>P</b>		

Totale presenti n. 11 e Totale assenti n. 2.

---

Risultato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il SIG. RUBIU ANTONELLO  
Nella sua qualità di SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Viridis Agnese

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è Pubblica

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 01/2018 avente ad oggetto: “IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2018 CONFERMA.

Approvazione Delibera Giunta Comunale n. 004 del 26.01.2018 di “Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU 2018.- E TRIENNIO 2018/2020.”, proposta che trovasi allegata al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;

il Presidente continua illustrando la proposta iscritta al n. 02 dell'O.D.G.;

**PRESO ATTO** che la proposta è stata istruita favorevolmente dal Responsabile del Servizio Amministrativo ed è corredata dal parere favorevole di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dal sopra individuato Responsabile, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del Dlvo 267/2000 e che viene di seguito trascritta;

**ESAMINATA** la relazione istruttoria n. 04 /2018 predisposta a cura del Responsabile del Procedimento e dell'Ufficio Finanziario, Istruttore Direttivo Contabile, Dott.ssa Annamaria Demurtas;

### **RICHIAMATI:**

- il decreto sindacale prot. n. 4240 del 05.09.2011 di nomina del Responsabile del Servizio Amministrativo, (Aree/Uffici Amministrativa, AA.GG. – Economico/Finanziaria –Tributi – Socio Assistenziale e Socio Culturale), del Comune di Lotzorai nella persona del sottoscritto Ragioniere Comunale Capo Rita Lisi;

- il decreto sindacale prot. 927 del 20.02.2017 di conferma della nomina di cui sopra e di nomina dei Responsabili degli Uffici;

**VISTO** il D. Lgs n.267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ss.ii.mm.;

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 714 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ss.mm.ii. è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)**, con decorrenza dal 01/01/2014, *basata su due presupposti impositivi:*

*1. possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore;*

*2. erogazione e fruizione di servizi comunali.*

**La IUC** (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- **IMU** (imposta municipale propria)  
Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TASI** (Tributo servizio indivisibili)  
Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- **TARI** ((tributo servizio rifiuti)  
Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Di seguito** la Relazione Istruttoria 04/2018 sopra richiamata:

### **PREMESSO CHE**

□□ l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, commi 639 e seguenti istituisce e disciplina l'imposta unica comunale (I.U.C.), composta da imposta municipale propria (IMU) componente patrimoniale, tributo per i servizi indivisibili (TASI) componente servizi destinata a finanziare i servizi indivisibili del comune, tassa sui rifiuti (TARI), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 09/09/2014 è stato approvato, ai sensi di Legge, il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

- con delibera del Consiglio comunale n. 12 del 29/07/2015 avente ad oggetto: “**VARIAZIONE – AGGIORNAMENTO/INTEGRAZIONI – SPECIFICAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC approvato con atto di C.C. n. 08 del 09.09.2014. RIAPPROVAZIONE REGOLAMENTO**” è stato modificato/integrato il Regolamento per la disciplina IUC;

□□ con l'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, comma 14 che recita: “*all'articolo 1 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147:.....*” vengono apportate modifiche/integrazioni alla Legge sopraccitata;

- con delibera del Consiglio comunale n. 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto: “**REGOLAMENTO COMUNALE per l'applicazione dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC : APPROVAZIONE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI**”;

- con delibera del Consiglio comunale n. 2 del 30/03/2017 avente ad oggetto: “**DETERMINAZIONE aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2017 e valore aree fabbricabili – CONFERMA**” sono state determinate le aliquote IMU anno 2017;

**VISTO** l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., che, in ordine all'IMU, testualmente recitano:

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. **ABROGATO**

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».

**VISTO** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii., che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

**RILEVATO** che la Legge di bilancio 2018 ha prorogato il blocco degli aumenti di aliquote tributarie anche per l'anno 2018;

**CONSIDERATO** quindi che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) sono rimaste le seguenti:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: anche per l'anno 2018, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993; il comune di Lotzorai risulta indicato nell'elenco dei comuni sul cui territorio "*.....i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) ai sensi dell'articolo 7, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Se accanto all'indicazione del Comune non e' riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale...*", per cui rientra tra i comuni ESENTI;

- Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

**CONSIDERATO CHE** il Comune ha determinato con Regolamento la disciplina per l'applicazione della IUC e stabilito, tra l'altro, il numero delle rate IMU pari a due "*.scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.*";

#### **VISTO**

- il Regolamento I.U.C. e ss.mm.ii. adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 05/09/2014 con particolare riferimento al titolo IV "*disciplina dell'IMU*";

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 26, della legge 28/12/2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 - così come modificato dalla Legge di stabilità 2018 di estensione del blocco degli aumenti delle aliquote tributarie anche per l'anno 2018, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

**RITENUTO PERTANTO** di dover confermare anche per l'anno 2018 la medesima aliquota e detrazione per abitazione principale IMU deliberata per l'anno 2017, confermando quindi le seguenti aliquote:

□ **ALiquota di base:** **0,76 PER CENTO**

□ **ALiquota Abitazione Principale:** **0,40 PER CENTO**

**RICHIAMATO** l'articolo 13, comma 15 del decreto Legge 201/2011 convertito in Legge 214/2011 che recita: "*a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.....*";

#### **VISTO:**

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti alla IUC sul citato portale;
- **VISTO** il decreto del Ministero dell'interno del 9 Febbraio 2018 con il quale è stato ulteriormente differito il termine, per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali, al 31 Marzo 2018;

**RITENUTO** di poter confermare anche per l'esercizio 2018 le medesime aliquote approvate per l'anno d'imposta 2017, così come risultanti dagli atti sopra richiamati;

**VISTA** la legge n. 205 del 27/12/2017 con la quale è stata prorogata anche la sospensione in aumento dei tributi locali e regionali;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento di Contabilità;

**CHE** la Giunta Comunale con proprio atto n. 04 del 26.01.2018 si è determinata in merito alla Determinazione del valore **venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU**

**2018.- E TRIENNIO 2018/2020**, determinazione che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta;”

**Messa** ai voti la proposta dal Presidente, a scrutinio palese, per alzata di mano , si registra il seguente esito:

Presenti e votanti 11 - A favore 08 - Contrari 03 (Mannini, Garau, Muggianu)

**Visto** l'esito della votazione

### **D E L I B E R A**

**DI DARE ATTO** che:

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- il Comune di Lotzorai rientra, a decorrere dall'anno 2016, nell'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per quanto riguarda l'IMU AGRICOLA;

**DI RICONFERMARE per l'anno 2018** le detrazioni d'imposta IMU nell'importo di € 200,00 per le abitazioni principali delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**DI CONFERMARE** le aliquote e le tariffe dell'IMU così come risultanti dagli atti di Giunta Comunale n. 32 e n. 34 del 31.10.2012, e n. 04 del 26.01.2018;

**CHE** per l'anno 2018 le misure delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) , disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, restano confermate come segue:

- ALIQUOTA DI BASE** **0,76 PER CENTO**
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE** **0,4 PER CENTO**

*(delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)*

**DI SIGNIFICARE** che la Giunta Comunale con proprio atto n. 04 del 26.01.2018 ha provveduto alla Determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'IMU 2018.- E TRIENNIO 2018/2020;

**DI RIMANDARE** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta IMU al Regolamento IUC vigente;

**DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

SINDACO  
Dott. RUBIU ANTONELLO

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Viridis Agnese

---

La suesesa deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. n.7/98:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line sul sito [www.comune.lotzorai.org](http://www.comune.lotzorai.org) il giorno 19.04.2018 con pubblicazione n. 100 e trasmessa contestualmente ai capi gruppo consiliari.

Lotzorai, 19.04.2018

Responsabile del Servizio Amministrativo  
Rag. Lisi Rita

Visti gli atti d'ufficio, si ATTESTA – ai sensi e per gli effetti dell'art.30 della L.R. 13.12.1994, n.38, modificata con L.R. 24.02.1998, n.7 – che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione all'Albo pretorio, senza reclamo, per dieci giorni consecutivi.

Responsabile del Servizio Amministrativo  
Rag. Lisi Rita